

REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE E RELATIVA DISCIPLINA PER LA PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

Il presente Regolamento è adottato ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito anche “Decreto”), in attuazione della direttiva UE 2019/1937 riguardante *“la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”* (c.d. disciplina whistleblowing).

Data	Stato	Descrizione	Approvazione CDA

Indice

- 1 - Premessa
- 2 - Definizioni
- 3 - Oggetto e finalità del regolamento
- 4 - Ambito di applicazione della disciplina: soggettivo e oggettivo
 - 4.1 - Ambito soggettivo
 - 4.2 - Ambito oggettivo
- 5 - Caratteristiche e contenuti delle segnalazioni
- 6 - Canali di segnalazione
 - 6.1 - Canali e modalità di effettuazione delle segnalazioni interne
 - 6.1.1 – Segnalazione attraverso piattaforma informatica
 - 6.1.2 – Segnalazione orale
 - 6.1.3 - Segnalazione interna mediante posta ordinaria
 - 6.1.4 - Gestione della segnalazione interna - procedura
 - 6.2 - Canale di segnalazione esterno - ANAC
 - 6.3 - Divulgazione pubblica
 - 6.4 - Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile
- 7 - Protezione dalle ritorsioni
- 8 – Misure di sostegno
- 9 - Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni
- 10 - Responsabilità del segnalante
- 11 - Perdita delle tutele
- 12 - Trattamento dati personali
- 13 - Obbligo di riservatezza
- 14 - Modalità di approvazione e diffusione del Regolamento
- 15 - Norme di rinvio

1 - Premessa

Uno dei principali strumenti di prevenzione della corruzione è rappresentato dal whistleblower, una fondamentale forma di collaborazione tra l'ente e il segnalante.

Il presente Regolamento è finalizzato a **disciplinare le modalità per la ricezione e la gestione delle segnalazioni di whistleblowing**, definendo i tempi e i soggetti responsabili e a fornire informazioni sulla corretta trasmissione delle segnalazioni, sul loro possibile contenuto, sui destinatari e sulle forme di tutela previste dalla normativa vigente.

In un'ottica più ampia, Il presente documento vuole essere un contributo alla diffusione di una cultura dell'etica, della legalità e della trasparenza nell'ambito dell'Istituto, nonché mira ad incentivare le segnalazioni relative a fenomeni corruttivi, tutelando i soggetti che in buona fede segnalano condotte o comportamenti illeciti dei quali siano venuti a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa.

L'istituto del whistleblowing è stato recentemente oggetto di riforma per effetto del **D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023**, il quale disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. La novella legislativa recepisce, a livello interno, la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019.

La normativa, così come riformulata, raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato, prevede forme di tutela rafforzata non solo per il whistleblower, ma estesa anche a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, senza differenziazione tra il settore pubblico e quello privato.

L'istituto è volto, da un lato, a garantire il diritto di manifestazione della libertà di espressione e d'informazione, mentre dall'altro si pone quale strumento di prevenzione e contrasto della corruzione, promuovendo l'emersione di illeciti commessi non solo all'interno della Pubblica Amministrazione, ma anche degli enti di diritto privato.

2 - Definizioni

«**Istituto**»: Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

«**RPCT**»: il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Istituto;

«**violazioni**»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, consistenti in:

- Illeciti civili, amministrativi, penali e contabili;
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. n. 231/2001;

- Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione;
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE;
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE);
- Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori sopra indicati.

«**informazioni sulle violazioni**»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'Istituto con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico specifico e considerato dal D.lgs. n. 24/2023, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

«**irregolarità**» costituenti “elementi concreti” sono indici sintomatici di cui all' art. 2, co. 1, lett. b) d.lgs. 24/2023 - tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto;

«**segnalazione**» o «segnalare»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;

«**segnalazione interna**»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interno dell'Istituto,

«**segnalazione esterna**»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterno dell'ANAC, di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 24/2023;

«**divulgazione pubblica**» o «divulgare pubblicamente»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

«**persona segnalante**» detto «**Whistleblower**»: la persona fisica che effettua la segnalazione (interna o esterna), la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;

«**facilitatore**»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all' interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

«**persona coinvolta**»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

«**contesto lavorativo**»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui al presente Regolamento, attraverso cui, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

«**ritorsione**»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

«**seguito**»: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;

«**riscontro**»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;

«**ANAC**»: Autorità Nazionale Anticorruzione;

«**Piattaforma DIGITALE**» Piattaforma informatica accessibile dal sito istituzionale che consente la compilazione, l'invio e la ricezione delle Segnalazioni di violazioni sopra descritte, nonché al RPCT di comunicare in forma riservata con il segnalante.

3 - Oggetto e finalità del regolamento

Il presente Regolamento risponde ai principi enunciati dal D.Lgs n. 24/2023, posti a tutela delle persone (Whistleblowers) che segnalano condotte illecite e/o irregolarità relative a disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea, potenzialmente lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'Ente.

La procedura si conforma anche alle indicazioni contenute nella delibera n. 311 del 12.7.2023 con cui l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ha adottato le Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni. Alle citate Linee guida si rinvia per approfondimenti.

Scopo della disciplina è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare le segnalazioni di illeciti, fornendo al whistleblower chiare indicazioni operative circa l'oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché in merito alle forme di tutela che gli vengono offerte dall'ordinamento.

Le segnalazioni devono essere effettuate nell'interesse pubblico o nell'interesse all'integrità dell'amministrazione.

4 - Ambito di applicazione della disciplina: soggettivo e oggettivo

4.1 - Ambito soggettivo

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle persone che segnalano violazioni di disposizioni nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo:

- i dipendenti Ispra;
- i lavoratori autonomi, titolari di contratti di collaborazione, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività lavorativa presso l'Ispra;
- i lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Ispra o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i volontari o tirocinanti retribuiti e non, che svolgono la propria attività presso l'Ispra;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto (ad es. componenti OIV, Collegio revisori, etc.);
- ex dipendenti, ex collaboratori o persone che non ricoprono più una delle posizioni indicate in precedenza.

Per tutti i soggetti sopra elencati la tutela si applica non solo in costanza del rapporto di lavoro , ma anche nei casi in cui ricorrano le seguenti condizioni:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- durante il periodo di prova;
- quando i rapporti giuridici non sono ancora iniziati, se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

Le misure di protezione garantite a tutela del segnalante e previste dal Capo III del D.lgs. 24/2023 si estendono anche:

- ai facilitatori, (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

- ai colleghi di lavoro del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

4.2 - Ambito oggettivo

Ai sensi dell'art. 1 del Decreto, sono oggetto di segnalazione comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione;
- le irregolarità quali comportamenti impropri del funzionario pubblico che ledono l'interesse pubblico possono però costituire elementi concreti di valutazione. le irregolarità consistono in situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontrino comportamenti impropri di un funzionario pubblico che, anche al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all'adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell'interesse pubblico.

Sono escluse dall'ambito di applicazione del d.lgs. n. 24/2023:

- le contestazioni, rivendicazioni e/o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengano esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro/impiego/collaborazione ovvero inerenti al proprio rapporto di lavoro o impiego con

- le figure gerarchicamente sovraordinate, per le quali occorre riferirsi alle procedure interne di competenza delle strutture dell'Ispra;
- le segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria da direttive e regolamenti dell'Unione Europea o nelle disposizioni attuative nazionali, che prevedano apposite procedure di segnalazione (parte II dell'Allegato al d.lgs. 24/2023);
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato dell'Unione Europea;
- Non sono, in generale, ricomprese tra le informazioni potenzialmente oggetto di segnalazione, le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite sulla sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).

Restano inoltre ferme le specifiche discipline previste dall'art. 1, commi 3-4 d.lgs. n 24/2023.

5 - Caratteristiche e contenuti delle segnalazioni

Al fine di consentire al RPCT l'accertamento della fondatezza di quanto segnalato nonché l'assunzione di tutte le conseguenziali iniziative, è necessario che il segnalante definisca in modo **chiaro ed esaustivo**:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- le proprie generalità con indicazione della qualifica o posizione personale, salvo che il segnalante abbia scelto di procedere in forma anonima;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- le modalità con le quali si è venuti a conoscenza del fatto;
- l'indicazione di altri soggetti, completa di generalità e ruoli, potenzialmente a conoscenza dei fatti, nonché ogni ulteriore elemento o informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.
- eventuale documentazione allegata, idonea ad attestare la fondatezza di quanto segnalato.

Saranno prese in considerazione le segnalazioni anonime esclusivamente ove adeguatamente circostanziate con riferimento ai fatti riportati e tali da consentire al RPCT di svolgere le dovute verifiche.

6 - Canali di segnalazione

Le segnalazioni possono essere trasmesse attraverso i seguenti canali previsti dal decreto:

- Canale di segnalazione interna;
- Canale di segnalazione esterna (istituito presso ANAC);
- Divulgazione pubblica;
- Denuncia all'Autorità giudiziaria.

Si precisa che sarà possibile effettuare una segnalazione esterna unicamente qualora ricorrano le condizioni di cui all'art 6 D.lgs. n. 24/2023, fermo restando che, in via prioritaria, dovrà essere utilizzato il canale interno.

6.1 - Canali e modalità di effettuazione delle segnalazioni interne

Ispra ha adottato i seguenti canali interni di segnalazione che il *whistleblower* può utilizzare alternativamente:

- **in forma scritta**, mediante uso della piattaforma informatica;
- in alternativa, sempre in forma scritta, mediante invio **tramite posta ordinaria** con protocollo riservato;
- **in forma orale**, mediante richiesta di incontro diretto con il RPCT entro un termine ragionevole previo invio della richiesta all'indirizzo incontrodirettorpct@isprambiente.it.

Il segnalante dovrà specificare nella segnalazione la volontà di mantenere riservata la propria identità e di avvalersi delle tutele previste dall'istituto del whistleblowing ai sensi di legge.

6.1.1 - Segnalazione attraverso piattaforma informatica

Al fine di ricevere le segnalazioni in forma assimilabile alla forma scritta, Ispra ha adottato la piattaforma informatica che consente la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni delle violazioni, nonché consente al RPCT che riceve tali segnalazioni di comunicare in forma riservata con il segnalante.

La piattaforma è direttamente accessibile dal sito internet istituzionale.

La Piattaforma adottata è in grado di assicurare la riservatezza e la protezione delle informazioni trasmesse; in particolare, essa garantisce:

- la riservatezza dell'identità della persona segnalante;
- la riservatezza della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione;

- la riservatezza del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

A seguito dell'inserimento della segnalazione, la Piattaforma inoltra automaticamente un avviso RPCT e ai membri del Comitato di Gestione di cui al paragrafo n. 6.1.1, per l'avvio delle successive fasi istruttorie.

6.1.2 - Segnalazione orale

La segnalazione orale potrà essere effettuata dal segnalante attraverso una richiesta di incontro con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.), inviata via e-mail all'indirizzo di posta incontrodirettorpct@isprambiente.it al quale può avere accesso esclusivamente il R.P.C.T.. Sono concordati i tempi, i luoghi e le modalità del colloquio, che si svolgerà sotto forma di domande del R.P.C.T. e risposte del Segnalante.

Al termine dell'incontro sarà redatto il verbale della segnalazione, sottoscritto anche dalla persona segnalante, che verrà custodito dall'RPCT in modalità riservata e con l'applicazione di idonee misure di sicurezza.

6.1.3 - Segnalazione interna mediante posta ordinaria

È possibile, inoltre, effettuare le segnalazioni trasmettendo le stesse mediante posta ordinaria.

Nello specifico, al fine di tutelare la riservatezza dell'identità del Whistleblower, la segnalazione dovrà essere contenuta in due buste chiuse, la prima contenente i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno essere inserite in una terza busta sigillata che rechi all'esterno la dicitura *"Riservata al RPCT"*.

Tali comunicazioni verranno acquisite al protocollo generale tramite scansione e registrazione solo dell'involucro esterno, che verrà poi trasmesso senza ritardo al RPCT.

Il personale addetto al protocollo, poiché non autorizzato ad aprire la busta, dovrà recapitare al RPCT, la stessa ancora chiusa.

6.1.4 - Gestione della segnalazione interna - procedura

La gestione della segnalazione interna è affidata al R.P.C.T..

Il R.P.C.T. è coadiuvato da un gruppo di supporto c.d. *"comitato di gestione della segnalazione"*.

Il RPCT rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione, entro 7 giorni dall'avvenuta ricezione.

Il RPCT, ricevuta la segnalazione, effettua una **valutazione preliminare** sulla sussistenza dei requisiti¹ essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter accordare al segnalante le tutele previste dalla legge.

Nel caso in cui la segnalazione risulti palesemente inammissibile, il R.P.C.T. procede alla sua archiviazione con adeguata motivazione.

Il R.P.C.T., rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione, entro 7 giorni dal ricevimento.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, il RPCT avvia **l'istruttoria interna** sui fatti e le condotte segnalate, per valutare la sussistenza delle stesse.

Per lo svolgimento dell'istruttoria il R.P.C.T. può avviare un dialogo con il whistleblower chiedendo chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori tramite canale dedicato o di persona, provvede ad espletare le attività necessarie all'acquisizione delle informazioni, atti, e documenti utili alla valutazione del caso concreto, rivolgendosi, ove necessario, anche ad altre Strutture dell'Ispra, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Terminata l'istruttoria e comunque entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento il R.P.C.T. fornisce un riscontro al segnalante circa il seguito che si intende dare alla segnalazione.

Nel caso venga constatata l'infondatezza della segnalazione, il R.P.C.T. provvederà all'archiviazione con provvedimento motivato dandone comunicazione al segnalante; nel caso ravvisi la fondatezza della segnalazione il R.P.C.T. redigerà apposita relazione recante le risultanze dell'istruttoria condotta e i profili di illiceità rilevati e si rivolgerà agli organi preposti interni o istituzioni esterne competenti, dandone comunicazione al segnalante.

Al R.P.C.T. non compete l'accertamento delle responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'ente/amministrazione oggetto di segnalazione.

6.2 - Canale di segnalazione esterna - ANAC

Fermo restando l'utilizzo preferenziale del canale interno di segnalazione, il decreto prevede la possibilità di avvalersi di un canale di segnalazione esterna attivato e gestito da ANAC, solo nei casi in cui, al momento della presentazione della segnalazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- il canale interno non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;

¹ vedasi § 1, Parte Seconda, Linee Guida Anac n. 311 del 12/07/2023

- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

6.3 - Divulgazione pubblica

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Il segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal decreto se, al momento della divulgazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna seguita da una segnalazione esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna (ANAC) possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

6.4 - Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

Viene riconosciuta la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui si sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo di Ispra rispettando le regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni, fermo restando l'obbligo di denuncia di fatti penalmente rilevanti e delle ipotesi di danno erariale qualora il whistleblower abbia la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

7 - Protezione dalle ritorsioni

É vietata ogni forma di ritorsione, anche solo tentata o minacciata.

Per ritorsione ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. m) del D.lgs. n. 24/2023 si intende «qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della

segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto». Si tratta di una definizione ampia del concetto di ritorsione che può consistere sia in atti o provvedimenti che in comportamenti od omissioni che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano pregiudizio ai soggetti tutelati.

Eventuali misure ritorsive nei confronti del soggetto segnalante devono essere comunicate all'ANAC, alla quale è in via esclusiva affidata la ricezione di tali comunicazioni, secondo le modalità indicate sul sito dell'Autorità.

8 – Misure di sostegno

Sono previste misure di sostegno che consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno e che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

9 - Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque **non oltre cinque anni** a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

Le informazioni personali che non sono rilevanti per le accuse saranno cancellate senza ingiustificato ritardo entro **60 (sessanta) giorni** dal completamento dell'istruttoria.

10 - Responsabilità del segnalante

Il segnalante non dovrà utilizzare il Sistema di segnalazione sin qui descritto, per scopi meramente personali o per effettuare rivendicazioni di lavoro contro superiori gerarchici o nei confronti dell'Ispra in generale.

Eventuali usi impropri o scorretti del Sistema, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche, quelle effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti, nonché ogni altra forma di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione di questo Sistema, sono oggetto di provvedimenti sanzionatori e disciplinari.

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice penale e la responsabilità civile ai sensi dell'art. 2043 del Codice civile.

11 - Perdita delle tutele

Le tutele riconosciute al segnalante cessano in caso di sentenza, anche non definitiva, che accerti nei confronti dello stesso la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati connessi alla denuncia, ovvero per responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa.

12 - Trattamento dati personali

A tutela della riservatezza del segnalante, e di tutte le altre persone coinvolte, tutte le segnalazioni e la documentazione ricevute, a seconda del canale utilizzato, sono archiviate a cura del RPCT e **non possono essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di terzi non espressamente autorizzati.**

Nel caso di trasmissione della segnalazione ad altre strutture, organi o soggetti terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della Segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del Segnalante. L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del d.lgs. 196/2003.

Il RPCT garantisce la riservatezza del segnalante e di tutte le altre persone coinvolte dal momento della presa in carico della segnalazione anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata. Il venir meno di tale obbligo costituisce una violazione del Regolamento.

13 - Obbligo di riservatezza

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Fermo quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. 24/2023, nei procedimenti avviati in ragione di una segnalazione, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

14 - Modalità di approvazione e diffusione del Regolamento

Il Regolamento è stato trasmesso preventivamente alle Organizzazioni Sindacali ed è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione e sostituisce il precedente Regolamento adottato in materia.

Il Regolamento è diffuso a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.), mediante comunicazione ai dipendenti ed è pubblicato nella sezione dedicata del sito internet istituzionale di ISPRA.

15 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del D.lgs. 24/2023 s.m.i., nonché le linee guida in materia adottate da ANAC con delibera n. 311 del 12/07/2023.